

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'art. 68 della L. 21/2014 e s. m e i.;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 03/11/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in data 03/11/2015 al n. 145034, con la quale il Sig. Ribaud Tommaso, nato a Messina il 6/06/1955, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 25/01/2017 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 58110 del 19/05/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S. tra gli altri, che il Sig. Ribaud Tommaso, ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015 e che ha maturato i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato D.L. n. 201/2011 in data 25/01/2017;
- VISTA la nota prot. n. 26544 del 29/05/2017, del Dipartimento BB. CC. e I.S. dalla quale si evince che il summenzionato dipendente risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015 fino al 30/12/2017;
- VISTA la nota prot. n. 122456 del 06/11/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dallo 31/12/2017;
- VISTO il D.D.S. 7515 del 12/10/2007, annotato alla Ragioneria Centrale il 15/11/2007 al n. 1434, con il quale il Sig. Ribaud Tommaso è stato nominato a decorrere dal 02/01/2008 nella qualifica di "Funzionario" categoria "D 1", assumendo effettivo servizio in data 02/01/2008;
- VISTO il Decreto n. 1474 del 10/05/2017 del Fondo Pensioni Sicilia, con il quale al Sig. Ribaud Tommaso, sono ricongiunti e computati utili ai fini di quiescenza, ai sensi del D.P.R. 1092/73, anni 26 mesi 10 e giorni 23;
- VISTO lo stato matricolare civile;

ACCERTATO che alla data del 30/12/2017 il Sig. Ribaudò Tommaso, vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 62 mesi 06 e giorni 25 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 2/01/2008 al 30/12/2017	9	11	29
Decreto n. 1474 del 10/05/2017	26	10	23
Totale	36	10	22

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/12/2017, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Ribaudò Tommaso, nato a Messina il 6/06/1955, categoria "D", e contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della Legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della Legge Regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li - 9 NOV 2017

Il Funzionario Direttivo
Antonio Lo Monaco

Il Dirigente del Servizio 3
Dott. Giovanni Angileri



IL DIRIGENTE GENERALE
L. Giannanco